

DECRETO-LEGGE “RILANCIO” - I BENEFICI PER I GENITORI CHE LAVORANO

BONUS SERVIZI BABY-SITTING E CENTRI ESTIVI

POSSIBILITÀ DI INOLTRO DELLE DOMANDE ALL'INPS

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 2350/2020 (scaricabile dal seguente link:

<https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202350%20del%2005-06-2020.pdf>)

con il quale dà conto dell'«**Avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia**».

Si tratta, come noto, delle misure previste nel **limite** massimo complessivo di **€ 1.200** alternative al congedo parentale COVID-19, finalizzate a offrire un **sostegno ai genitori¹** che lavorano in caso di:

- figli di età non superiore ai 12 anni;
- figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992) senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Di seguito ricordiamo alcuni dei canali attraverso i quali la domanda può essere presentata all'INPS e alla **pagina successiva** proponiamo un **estratto del messaggio INPS nella parte relativa al bonus per i centri estivi e servizi integrativi dell'infanzia**, che costituisce una delle **novità** del Decreto-Legge “Rilancio”.

Per tale bonus (che potrà valere per periodi di iscrizione entro il 31 luglio 2020) è previsto l'**accredito diretto al richiedente**.

LA DOMANDA

La domanda va presentata all'INPS **esclusivamente in via telematica**, per esempio attraverso uno dei seguenti canali (non tutti i Patronati offrono questo tipo di servizio):

Internet:	WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it , se in possesso di PIN dispositivo , o, in alternativa, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
Contact Center Multicanale:	attraverso <ul style="list-style-type: none"> – il numero 803164 gratuito da rete fissa o – il numero 06 164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico N.B.: anche in questo caso è necessario essere in possesso di PIN

Per qualsiasi necessità vi invitiamo a rivolgervi al vostro sindacalista FISAC CGIL di riferimento.

¹ Per un quadro generale delle misure previste dal D.L. in favore dei genitori che lavorano v. nota FISAC del 25 maggio 2020

OGGETTO: Avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia

4. Bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell'infanzia

L'articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020 ha introdotto la possibilità di optare, per una parte o per anche per tutto l'importo complessivamente spettante a titolo di bonus (al netto di quanto eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby-sitting COVID-19 per essere utilizzato mediante il Libretto Famiglia), per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

La fruizione del bonus in commento è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l'infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l'iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l'iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l'importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);
- Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all'atto della domanda dal richiedente.

A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

Si segnala che verrà verificata tale corrispondenza prima dell'emissione dell'importo dovuto; qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all'utente, che potrà correggere l'eventuale dato con l'apposita funzione disponibile sul portale Internet.

Qualora si richieda l'accredito su un IBAN dell'Area SEPA (extra Italia), si dovrà integrare la documentazione come indicato nel messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020.

In fase di acquisizione della domanda se l'importo richiesto è eccedente i 1.000 euro e la modalità scelta è il bonifico domiciliato, la procedura non consente di proseguire. È necessario indicare, in tal caso, un IBAN oppure ridurre l'importo richiesto ed eventualmente fare un'altra nuova domanda.